

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	152
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione. COM(2016)588 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>) .	152
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale della Relatrice</i>)	158

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	154
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti (<i>Discussione e rinvio – Abbinamento della proposta di legge 3990 – Adozione del testo base</i>)	154
ALLEGATO 2 (<i>Testo base adottato dalla Commissione</i>)	161

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	155
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	162

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	165
Sui lavori della Commissione	157

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare prima all'esame del provvedimento in sede di Atti dell'Unione

europea, quindi alle sedute in sede legislativa, referente e consultiva.

La Commissione concorda.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione. COM(2016)588 final.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*).

Mirella LIUZZI (M5S) ricordato che al momento in cui è iniziato l'esame dell'atto in titolo era stato prefigurato di procedere ad un ciclo di audizioni in materia che, invece, non è stato svolto, ritiene opportuno un supplemento istruttorio che contenga, quanto meno, l'audizione di rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Suggerisce, inoltre, di inserire tra le osservazioni della proposta di documento finale alcuni temi che sono di pressante attualità, considerato che è notizia di pochi giorni fa che è partito il processo di sperimentazione del 5G in Italia che interessa cinque città italiane e che solo qualche giorno prima il comune di Torino ha siglato un'intesa con un operatore nazionale per una sperimentazione sul suo territorio della rete 5G e che, infine, la *road map* per il suo sviluppo nell'Unione prevede di arrivare alla commercializzazione di servizi entro il 2020 e alla copertura delle principali città già nel 2018 nonché di definire gli standard comuni al più tardi nel 2019. Segnala che si tratta di osservazioni relative all'inserimento del 5G nel « Piano per la banda ultralarga », cosa che, come ha potuto verificare, non è ancora avvenuta e alle possibili misure volte a ridurre i costi di accesso e delle infrastrutture.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, premesso di non avere nulla in contrario allo svolgimento di attività istruttoria funzionale all'attività della Commissione, segnala che l'interlocuzione con il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni c'è stata ed è

testimoniata da taluni passaggi presenti nella proposta di documento che ha appena formulato. In tal senso si deve intendere, ad esempio, quanto osservato sul tema dei *voucher* di cui al punto *c*) della proposta di documento finale, che risponde ad un suggerimento del Governo.

Per quanto riguarda la richiamata *road map*, segnala che al punto *a*) della proposta di documento finale è chiaramente indicata l'esigenza di definire un cronoprogramma con scadenze e passaggi per la traduzione concreta del piano d'azione, ciò che impegna i Ministeri e gli altri soggetti coinvolti.

Infine, per quanto riguarda la tematica dei costi evocata dalla collega Liuzzi, ritiene che sarebbe bene precisare a cosa ci si riferisce, e se, ad esempio, si intendono anche i costi relativi ai diritti di costruzione infrastrutturale, nel qual caso la questione assume contorni più complessi.

Mirella LIUZZI (M5S) conferma che intendeva riferirsi anche a quei costi.

Michele Pompeo META, *presidente*, preso atto della richiesta istruttoria della collega Liuzzi, si riserva di esaminarla in sede di programmazione dei lavori auspicando che si individui un percorso che, compatibilmente con i futuri lavori della Commissione, consenta una rapida conclusione dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto sommario e stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti.

(Discussione e rinvio – Abbinamento della proposta di legge 3990 – Adozione del testo base).

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che il calendario dei lavori reca la discussione, in sede legislativa, della proposta di legge C. 3837 Minnucci, recante « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada » e della proposta di legge C. 3990 Biasotti, di cui è disposto l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti su identica materia.

Ricorda altresì che la Commissione ha esaminato in sede referente la proposta di legge e ha elaborato un nuovo testo, sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. Successivamente, nella seduta del 18 gennaio 2017 la Commissione ha approvato ulteriori due proposte emendative volte a recepire, la prima, la condizione contenuta nel parere della V Commissione (Bilancio), e la seconda, le osservazioni contenute nel parere delle Commissioni VII (Cultura) e XII (Affari sociali). Le altre Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso parere favorevole.

È stato quindi richiesto, in presenza dei necessari presupposti, il trasferimento in sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge in esame, come risultante dalle proposte emendative appro-

vate nel corso dell'esame in sede referente. Fa presente che l'assegnazione alla Commissione in sede legislativa è stata deliberata dall'Assemblea nella seduta del 9 marzo scorso.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali. Invita il relatore Emiliano Minnucci, a svolgere la relazione introduttiva o, se ritiene, a rinviare alle considerazioni già svolte nel corso dell'esame in sede referente.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, rinvia, per quanto riguarda l'illustrazione dei contenuti della proposta, alle ampie considerazioni che già sono state svolte nel corso dell'esame in sede referente. Ritiene in ogni caso opportuno sottolineare come le finalità perseguite dal testo in esame siano ampiamente condivise e tali da rendere plausibile una sua rapida approvazione in via definitiva. In tal senso ringrazia il Governo ed i colleghi per essersi attivati al fine di inverare i presupposti per il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in esame. Desidera anche dare atto ai colleghi del Movimento 5 Stelle – che pure non hanno sottoscritto la richiesta – di non aver sollevato obiezioni in sede di deliberazione dell'Assemblea sulla richiesta della Commissione al trasferimento in sede legislativa.

Ricorda che l'idea di dedicare una giornata in memoria delle vittime della strada risponde all'esigenza di porre al centro dell'attenzione il tema della sicurezza stradale, sensibilizzando su di esso l'attenzione dei cittadini con una iniziativa che può avere un forte impatto, anche sotto il profilo educativo.

Sotto il profilo procedurale, propone che la Commissione adotti come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa, il nuovo testo della proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Pone quindi in votazione la proposta del relatore, Emiliano Minnucci, di adot-

tare come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa il nuovo testo della proposta di legge C. 3837 Minnucci e dell'abbinata C. 3990 Biasotti, recante « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada », come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 27 marzo alle ore 16.

La Commissione concorda.

Michele Pompeo META, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che sono pervenuti 14 emendamenti. Invita quindi il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere su di essi.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.1.

Cristian IANNUZZI (Misto) ritira il proprio emendamento 1.1.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul proprio emendamento 2.1 con il quale sono state rese più organiche le definizioni contenute nel testo.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, accetta la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo, in quanto più aderente alle finalità dell'articolo.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 del relatore, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Attaguile 3.1 e 3.2: si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.3 del relatore.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 3.3 del relatore (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Attaguile 4.1 e Bruno Bossio 4.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Cristian Iannuzzi 5.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Cristian Iannuzzi 5.2, ove riformulato nei termini riportati in allegato; invita al ritiro dell'emendamento Cristian Iannuzzi 5.3.

Cristian IANNUZZI (Misto) ritira il proprio emendamento 5.1 e accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua firma 5.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cristian Iannuzzi 5.2, come riformulato (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 5.3.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bruno Bossio 6.1.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme al relatore.

Romina MURA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Bruno Bossio 6.1.

La Commissione approva l'emendamento Bruno Bossio 6.1 (*vedi allegato 3*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 12.1 del relatore. Invita al ritiro dell'emendamento Attaguile 12.2, suggerendo al presentatore di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno per l'Assemblea.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'emendamento 12.1 del relatore (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'emendamento Attaguile 12.2 risulta precluso.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Attaguile 15.1, ove riformulato nel senso di eliminare l'intero secondo periodo.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme al relatore.

Diego DE LORENZIS (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Attaguile 15.1 e di accettare la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Attaguile 15.1, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, avverte che il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Roberta OLIARO (CI) desidera rimarcare la delicatezza della misura disposta dall'articolo 8, comma 1, capoverso 1-*octies*. Tale norma, seppur motivata dall'esigenza di reperire risorse da mettere a disposizione degli enti parco, finisce per realizzare un surrettizio aumento del canone che sono tenuti a versare i titolari delle concessioni delle strutture per l'ormeggio delle imbarcazioni.

L'incremento degli oneri – che si sostanzia, in sede di prima applicazione, in un versamento *una tantum* pari al 10 per cento del canone di concessione e per gli anni successivi nei termini stabiliti in attuazione della apposita delega legislativa – sarà prevedibilmente scaricato sui possessori delle imbarcazioni, finendo per colpire ancora una volta il settore della nautica da diporto.

Ritiene necessario ricordare, al riguardo, come sia ancora aperto il termine di esercizio della delega per la riforma del codice della nautica da diporto, di cui alla legge 7 ottobre 2015, n. 167, che è stata conferita proprio con l'obiettivo di predisporre misure per fronteggiare la crisi del mercato della nautica da diporto e consentirne il rilancio.

Invita, pertanto, il relatore a tener conto di queste problematiche nella predisposizione della proposta di parere.

Mario TULLO (PD), *relatore*, tiene a sottolineare di aver ben presenti le problematiche che investono il mercato della nautica da diporto. Ricorda come nella precedente legislatura abbia espresso una forte critica rispetto a provvedimenti che inasprivano la pressione fiscale sul settore, posizione certamente difficile da sostenere

per la sua collocazione politica di fronte ad interventi di risanamento dei conti pubblici che hanno condotta alla ben nota riforma pensionistica.

Rileva tuttavia come, nel caso di specie, la previsione normativa non sembra andare nella direzione temuta dalla collega Oliaro. Infatti, la particolare collocazione delle strutture per l'ormeggio di cui si occupa la disposizione in esame rende plausibile la richiesta di un contributo al concessionario, in quanto destinato ad investimenti sui servizi ecosistemici, costituendo una sorta di remunerazione della quota di valore aggiunto del bene naturalistico.

In ogni caso, formula una proposta di parere favorevole che, nelle premesse, dà il necessario rilievo alla problematica testé sollevata (*vedi allegato 4*).

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 4*).

Sui lavori della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, d'intesa con i presidenti della V Commissione (Bilancio), Francesco Boccia e della X Commissione (Attività produttive), Ettore Guglielmo Epifani, propone lo svolgimento di una audizione congiunta del ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, in merito alle scelte del Governo sulle recenti nomine ai vertici delle principali aziende pubbliche.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione (COM(2016)588 final).**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DELLA RELATRICE**

La IX Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione COM(2016)588;

considerato che:

il settore delle comunicazioni elettroniche registra una rapidissima e costante evoluzione tecnologica: la telefonia vocale è stata progressivamente rimpiazzata da dispositivi collegati in rete, tramite accesso fisso e mobile, che consentono di fruire di un'offerta crescente di servizi digitali e richiedono reti sempre più efficienti per la loro fornitura;

si registra un rapido aumento dei dispositivi connessi a Internet (si stima nel 2019 ci saranno 24 miliardi di dispositivi collegati in rete rispetto ai 14 miliardi del 2014), dovuto principalmente alle comunicazioni machine-to-machine (M2M) nell'Internet of Things, e un incremento del traffico dati (si stima che nel 2020 ci sarà un traffico internet mobile 30 volte superiore a quello del 2010);

ne consegue l'esigenza di una nuova generazione di tecnologia di rete, il 5G, che consenta di supportare il crescente flusso di dati e garantisca una continuità della connessione;

il 5G, rispetto al 4G, dovrebbe essere in grado di consentire la trasmissione di quantità notevolmente superiori di dati in

tempi ridottissimi, garantire trasmissioni sicure ed affidabili e ridurre i costi per unità dei dati trasmessi, con effetti positivi anche in termini di attenuazione dell'impatto ambientale;

la concentrazione dei dati consente anche un più basso consumo di energia per dispositivi mobili con una maggiore durata delle batterie, il che è particolarmente importante per l'Internet of Things, dati gli ingenti costi che comportano la sostituzione e la ricarica delle batterie incorporate nei dispositivi;

la disponibilità del 5G può rappresentare un fattore cruciale per consentire alle economie europee di mantenersi competitive a livello globale, considerato che alcuni Paesi, come Stati Uniti, Corea del sud e Giappone, stanno già finanziando progetti per il lancio della tecnologia 5G nei prossimi anni;

il 5G ha il potenziale per generare nuova occupazione e stimolare la crescita nell'industria innovativa, creando nuovi modelli di business e offrendo nuovi servizi; può consentire numerose nuove applicazioni, in particolare, nel campo dell'e-health, del trasporto su strada e dell'industria, potendo arrivare a rendere praticabile e sostenibile la telechirurgia, i veicoli a guida automatizzata e l'introduzione di robot intelligenti connessi;

per poter cogliere pienamente i vantaggi economici e sociali di questa trasformazione digitale, è indispensabile garantire il dispiegamento su vasta scala di reti ad altissima capacità in coerenza con uno

degli obiettivi principali della strategia per il mercato unico digitale. Uno dei presupposti imprescindibili per l'avvio del 5G è la disponibilità di larghezze di banda ampie e contigue dello spettro radio per fornire velocità di banda larga senza fili più elevate. Tali larghezze di banda sono disponibili nello spettro radio solo al di sopra dei 6 GHz, la cui designazione sarà all'ordine del giorno della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2019 (WRC-19);

la comunicazione in esame delinea un piano di azione per uno sviluppo rapido e coordinato delle reti 5G in Europa avvalendosi di un partenariato pubblico-privato tra la Commissione, gli Stati membri e il mondo dell'industria, cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Horizon 2020 (il 5G-Infrastructure-PPP), dotato di un budget complessivo di 1,4 miliardi e finalizzato alla creazione di network di comunicazione di nuova generazione e di servizi di connessione superveloci;

il piano è strutturato sulla base di due elementi chiave: l'allineamento delle tabelle di marcia e delle priorità per l'avvio coordinato del 5G in tutti gli Stati membri dell'UE, con l'obiettivo di una prima introduzione delle reti entro il 2018 e del progressivo lancio di servizi a carattere commerciale al più tardi entro la fine del 2020; la messa a disposizione di bande di spettro provvisorie per il 5G in vista della suddetta Conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del 2019 (WRC-19), da integrare il prima possibile con ulteriori bande, lavorando, nel contempo, ad un approccio comune per autorizzare le bande di spettro superiori ai 6 GHz, specifiche per il 5G;

per consentire la diffusione del 5G fin dal 2018, gli Stati membri e la Commissione, lavorando congiuntamente nel gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG), hanno riconosciuto l'importanza dell'individuazione di bande di frequenza «pioniere», comuni in tutta l'UE. La prima serie di bande pioniere include una

combinazione di spettro che comprende anche la banda 700 MHz, che dovrà essere resa disponibile entro il 2020, con possibili deroghe fino al 2022, come previsto dalla relativa proposta di decisione della Commissione europea, su cui la IX Commissione (Trasporti) della Camera ha adottato un documento finale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva,

con le seguenti condizioni:

a) per garantire la traduzione concreta del piano d'azione è indispensabile definire un cronoprogramma puntuale che stabilisca le scadenze e i relativi passaggi; individui le risorse finanziarie immediatamente attivabili – anche a valere sugli stanziamenti già disponibili, ivi compreso Horizon 2020 – e quelle che potranno essere reperite successivamente, anche mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato; preveda la definizione di standard comuni e l'attivazione di iniziative che garantiscano un'introduzione sincronizzata e contestuale del 5G in tutti gli Stati membri, senza creare discriminazioni e disallineamenti a scapito dei Paesi che possano avvalersi di minori disponibilità finanziarie;

b) con riferimento specifico alle esigenze finanziarie, si segnala l'opportunità di individuare tutte le soluzioni che potranno risultare utili allo scopo, ivi compreso un maggiore coinvolgimento della BEI, la quale potrebbe attivare consistenti disponibilità finanziarie, essendo il 5G un programma suscettibile di assicurare considerevoli ritorni economici;

c) è peraltro indispensabile che alla previsione di risorse e iniziative volte a favorire il potenziamento e l'aggiornamento delle infrastrutture si accompagnino anche interventi coordinati e coerenti per incentivare la domanda attra-

verso, in particolare, la concessione di voucher rivolti ai potenziali utenti in modo da indurli ad accedere a servizi più avanzati, al fine di incrementare il numero dei sottoscrittori di servizi ad almeno 100 Mbps;

d) occorre verificare se il quadro normativo vigente, anche in tema di aiuti di Stato e di incentivi agli investimenti, sia adeguato alla necessità di creare le condizioni ottimali per la realizzazione entro tempi più rapidi possibili di reti ad altissima capacità in tutto il territorio dell'Unione europea;

e) per non ritardare l'introduzione del 5G a livello europeo, come è avvenuto in passato per il 4G (nel 2015, oltre il 75 per cento della popolazione degli USA aveva accesso al 4G, a fronte di un 28 per cento della popolazione dell'UE), sono necessari un coordinamento e una pianificazione a livello transfrontaliero, al fine di evitare il rischio di una frammentazione tra Stati membri in termini di disponibi-

lità dello spettro, di continuità del servizio attraverso le frontiere e di applicazione delle norme;

f) è indispensabile completare il processo di liberazione delle frequenze a favore dei servizi di banda larga mobile e del 5G, destinando al 5G adeguati spettri di banda e attuare le misure di gestione dello spettro per affrontare gli attuali problemi di interferenze con gli Stati vicini;

g) occorre valutare attentamente le proposte contenute nel Manifesto per l'impiego nel 5G in Europa, sottoscritto nel 2016 dalle aziende leader nel settore delle telecomunicazioni, di stanziare più risorse per progetti pilota che abbiano anche una funzione dimostrativa su larga scala e di creare un fondo (5G Venture Fund) a sostegno delle *start-up* e delle imprese che investono nelle tecnologie 5G, nonché di semplificare, ridurre e armonizzare le norme sulle telecomunicazioni al fine di incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo sulle reti 5G.

ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti).**TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE****Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.**

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre come Giornata nazionale delle vittime della strada e promuove ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di guida non rispettose del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando il coinvolgimento dei componenti delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e dei sanitari, nonché delle associazioni e degli organismi operanti nel settore cerimonie, convegni e altri incontri pubblici finalizzati a:

a) tenere vivo il ricordo delle vittime e manifestare la partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e delle comunità di cui le vittime facevano o fanno parte;

b) rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione dei componenti delle squadre di emergenza, agli operatori delle

Forze di polizia e ai sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze traumatiche della morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali;

c) riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali;

d) informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche in termini economici, per le famiglie e per le comunità;

e) sensibilizzare, in particolare i giovani, sul valore della vita umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti sopravvissuti;

e-bis) promuovere iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in particolare rivolte agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori;

2-bis. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

2-ter. All'attuazione della presente legge le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO 3

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

c) « via verde ciclabile » o « greenway »: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non è consentito il traffico motorizzato;

d) « sentiero ciclabile o percorso natura »: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle biciclette;

e) « strade senza traffico »: strade con traffico motorizzato inferiore a cinquanta veicoli al giorno di media annua;

f) « strade a basso traffico »: strade con traffico motorizzato inferiore a cinquecento veicoli al giorno di media annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;

g) « strade 30 »: strada urbana o extraurbana sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri orari o limite inferiore, segnalata con le modalità di cui all'articolo 135, comma 14, terzo periodo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; per le strade extraurbane sono « strade 30 » anche quelle con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri dedicata ai veicoli non a motore, salvi i veicoli autorizzati, e sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri orari.

Conseguentemente:

all'articolo 2 sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono qualificate come ciclovie gli itinerari che comprendono una o più delle seguenti categorie:

a) le piste o corsie ciclabili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 140, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b) gli itinerari ciclopedonali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f-bis), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) le vie verdi ciclabili, ai sensi del comma 1, lettera c);

d) sentiero ciclabile o percorso natura ai sensi del comma 1, lettera d);

e) le strade senza traffico e a basso traffico ai sensi del comma 1, lettere e) ed f);

f) le strade 30, ai sensi del comma 1, lettera g);

g) le aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) le zone a traffico limitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

i) le zone residenziali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

al medesimo articolo 2, alla rubrica, sopprimere le parole: e classificazione;

all'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: e) sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili-greenway;

all'articolo 7, comma 2, lettera c), sostituire le parole: la rete delle ciclovie verdi (greenway ciclabili o vie verdi ciclabili), tale da *con le seguenti:* la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a.

2. 1. Il Relatore (nuova formulazione).

ART. 3.

Al comma 3, lettera b), la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

Conseguentemente:

al comma 3, lettera d), la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

al comma 4, la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

Conseguentemente:

all'articolo 4:

al comma 1, ultimo periodo, la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

al comma 2, la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

al comma 3, la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

al comma 4, la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

al comma 7, la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

al comma 9, la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

alla rubrica, la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia ».

Conseguentemente:

all'articolo 5:

al comma 1, lettera b), la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

al comma 1, lettera f), la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia ».

Conseguentemente:

all'articolo 6:

al comma 3, la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

al comma 3, lettera a), la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia » ovunque ricorra.

Conseguentemente:

all'articolo 10:

al comma 1, la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

Conseguentemente:

all'articolo 15:

al comma 1, lettera c), la parola: Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia ».

3. 3. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: ferroviario con le seguenti: su rotaia.

5. 2. *(nuova formulazione)* Cristian Iannuzzi.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: con cadenza triennale.

6. 1. Bruno Bossio, Mura.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Disposizioni finanziarie).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione, salvo quanto previsto dal comma 1-bis e dall'articolo 9, comma 7, sono destinate le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la quota parte individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del secondo periodo del citato comma 140, stanziata nell'ambito dei settori di spesa di cui alla lettera a) del medesimo comma 140.

1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata « Bicalia » si provvede anche a

valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Possono essere destinate all'attuazione della presente legge anche risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci.

3. All'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni ed altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13 e 14.

12. 1. Il Relatore.

ART. 15.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 1° aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.

15. 1. *(nuova formulazione)* Attaguile, De Lorenzis.

ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Nuovo testo C. 4144, approvato dal Senato, e abb.)**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette » (C. 4144, approvato dal Senato, e abb.);

preso atto che l'articolo 8, comma 1, capoverso 1-*octies*, riguarda le risorse economiche messe a disposizione degli enti parco, materia già disciplinata dal novellato articolo 16 della legge quadro, e prevede che i titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio di un'area protetta e nelle aree contigue esterne, debbano versare una somma una tantum all'ente gestore dell'area protetta;

evidenziato che l'ammontare del suddetto versamento è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione e per gli anni successivi alla prima applicazione viene previsto uno specifico sistema di remunerazione che l'articolo 28 delega al Governo;

ribadita l'opportunità di scongiurare, in sede di attuazione della citata delega,

misure pregiudizievoli per il mercato della nautica da diporto;

segnalato che la remunerazione dei servizi forniti dagli ecosistemi è quindi un modo per finanziare gli interventi necessari a contrastare il degrado e consentire il ripristino dei medesimi ecosistemi facendo entrare nel circuito economico i costi che altrimenti sarebbero integralmente a carico della collettività;

ricordato che – in coerenza con il contenuto dell'articolo 9-*ter* – le finalità di tutela delle aree protette nazionali, che rappresentano un grande patrimonio nazionale ambientale e una imprescindibile opportunità di sviluppo sostenibile anche all'insegna del principio di compatibilità tra ecosistemi naturali e attività antropiche, sociali ed economiche, deve temperarsi con beni parimenti meritevoli di tutela come la sicurezza dei trasporti e la sicurezza stradale nonché consentire in concreto, per quanto negli opportuni limiti, l'esercizio del diritto alla mobilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.